

L'imposta sul valore aggiunto (obbligazione d'imposta e obblighi strumentali)

Università Carlo Cattaneo - LIUC
anno accademico 2017/2018
corso di diritto tributario

oggetto della lezione

- l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta
- la determinazione delle base imponibile e dell'imposta
- l'obbligo di versamento e di rivalsa
- la detrazione
- la dichiarazione di inizio attività
- la fatturazione e registrazione delle operazioni

oggetto della lezione

- le variazioni dell'imponibile e dell'imposta
- le liquidazioni periodiche
- le dichiarazioni

l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta

- le cessioni di beni si considerano effettuate e la relativa imposta si considera esigibile (art.6, c.1-2, 5):
 - al momento della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per i beni immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale

l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta

- per i contratti di somministrazione, al momento del pagamento del corrispettivo;
- per i passaggi dal committente al commissionario, al momento della vendita dei beni da parte di quest'ultimo;
- per le destinazioni a finalità extraimprenditoriali, al momento del prelievo dei beni

l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta

- le prestazioni di servizi si considerano effettuate e la relativa imposta si considera esigibile (art.6, c.3, 5):
 - . al momento del pagamento del corrispettivo

l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità dell'imposta

- per entrambe le ipotesi (art.6, c.4):
 - se anteriormente ai momenti indicati viene emessa la fattura o pagato il corrispettivo, si considerano effettuate al momento della emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo (nei limiti dell'importo fatturato o pagato, se inferiore a quello complessivo)

la determinazione della base imponibile

- è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore in base al contratto (art.13)
- è costituita dal valore normale del bene ceduto o del servizio prestato nel caso di cessioni o prestazioni gratuite, autoconsumo, destinazione a finalità estranee all'impresa, assegnazione ai soci
- è costituita dal valore normale del bene scambiato (ovvero del servizio prestato) in caso di operazioni permutative

la determinazione dell'imposta

- l'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota rilevante secondo la normativa in vigore al momento della effettuazione dell'operazione
- l'aliquota ordinaria è attualmente pari al 22%
- per le cessioni di determinati beni e le prestazioni di determinati servizi sono previste aliquote ridotte (4%, 5%, 10%)

l'obbligazione relativa all'imposta e la rivalsa

- i soggetti che effettuano le cessioni o le prestazioni imponibili devono:
 - versare l'imposta, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto delle detrazioni ammesse, nei modi e nelle forme previste dalla legge
 - addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente

la detrazione

- dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate è detraibile quello dell'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio di imprese o arti e professioni (art.19)

la detrazione

- di regola è limitata la detrazione per l'imposta su una serie di acquisti e importazioni, come quella:
 - sull'acquisto di autovetture, aeromobili, motocicli, e sui servizi e le spese connesse a questi beni;
 - sulle spese relative ad alimenti e bevande;
 - sui servizi di trasporto di persone;

la detrazione

- in presenza di operazioni esenti o di operazioni non rilevanti ai fini iva:
 - . la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati esclusivamente per queste operazioni non è ammessa;
 - . la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati solo in parte per queste operazioni non è ammessa per la parte ragionevolmente imputabile ad esse

la detrazione: il pro-rata

- nel caso di svolgimento di attività che danno luogo ad operazioni imponibili e non imponibili e di attività che danno luogo ad operazioni esenti (art.19-bis):
- la detrazione dell'imposta sugli acquisti è limitata ad una percentuale determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni imponibili e non imponibili e l'ammontare complessivo delle operazioni rilevanti ai fini iva (cosiddetto “pro-rata”)

la detrazione: la rettifica

- l'ammontare dell'imposta detraibile deve essere rettificato (art.19-bis2):
 - dell'imposta sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi, quando la prima utilizzazione dei medesimi avviene in una operazione che consente la detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata

la dichiarazione di inizio attività

- l'inizio dell'attività imprenditoriale, artistica o professionale deve essere comunicato all'Ufficio delle Entrate competente entro trenta giorni
- l'Ufficio delle Entrate provvede all'attribuzione della partita iva
- successivamente il soggetto iva deve comunicare all'Ufficio eventuali variazioni negli elementi identificativi dell'attività svolta, nonché la sua cessazione

la fatturazione delle operazioni

- per ciascuna operazione imponibile il cedente o prestatore deve emettere (e spedire o consegnare alla controparte) una fattura, e cioè un documento (in duplice esemplare) numerato in ordine progressivo contenente l'indicazione delle parti, del numero di partita iva dell'emittente, dell'oggetto dell'operazione cui si riferisce, della base imponibile, dell'aliquota e dell'imposta (art.21)

la fatturazione delle operazioni

- la fattura deve essere emessa anche per le operazioni non imponibili e per quelle esenti, indicando la norma da cui dipende il loro regime (art.21, c.5)
- la fattura non deve essere emessa (salvo richiesta del cliente), ed è sostituita dalla ricevuta o dallo scontrino fiscale, per la maggior parte delle cessioni e prestazioni effettuate in locali aperti al pubblico (art.22)

la fatturazione delle operazioni

- la fattura deve essere emessa (e spedita o consegnata alla controparte):
 - . di regola, al momento della effettuazione della operazione;
 - . per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, o da altro documento avente determinate caratteristiche, entro il quindici del mese successivo a quello della consegna o spedizione

la fatturazione delle operazioni

- nel caso di importazione da Paese Cee, nel caso di cedente o prestatore non residente e non dotato di stabile organizzazione o rappresentante fiscale, e nel caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, il cessionario o committente è tenuto ad emettere un documento contenente le medesime indicazioni della fattura (cosiddetta “autofattura”)

le variazioni dell'imponibile o dell'imposta

- se dopo la registrazione l'ammontare dell'imponibile si riduce o l'operazione viene meno per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose, o per sconti previsti contrattualmente (art.26, c.2):

le variazioni dell'imponibile o dell'imposta

- . il cedente o prestatore può (non deve), ma solo entro un anno dall'operazione se l'evento dipende da sopravvenuto accordo delle parti, emettere una nota di variazione, registrandola tra le operazioni passive;
- . il cessionario o committente deve registrare la nota tra le operazioni attive, salvo il suo diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato in rivalsa al cedente o prestatore

le liquidazioni periodiche

- entro il sedici di ciascun mese (o del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre in caso di opzione, esercitabile dai soggetti ammessi alla contabilità semplificata) i soggetti passivi iva sono tenuti a:
 - liquidare l'imposta a debito o a credito relativa al mese (o trimestre) precedente sulla base delle operazioni attive e passive effettuate;
 - versare l'eventuale imposta a debito (maggiorata dell'1% per i trimestrali)

la dichiarazione

- per l'iva dovuta dal 2017 la dichiarazione è presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo in via telematica (art. 8 dpr 322/1998).

la dichiarazione: il credito d'imposta

- se l'iva sugli acquisti e importazioni è superiore a quella sulle cessioni e prestazioni, il soggetto può (art.30):
 - riportare l'eccedenza al periodo d'imposta successivo;
 - chiederne, sussistendo determinate condizioni, il rimborso